

NORME INTERPRETATIVE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERI ED ARCHITETTI

Maggio 1979

Avvertenza generale

La tariffa per le prestazioni professionali dell'architetto è tuttora regolata dalla Legge 2 marzo 1949 n° 143 e successivi aggiornamenti e modificazioni fino al D.M. 13 aprile 1976.

La Commissione revisione Parcelle presso l'Ordine degli Architetti di Milano, nello svolgimento della sua continua attività ha riscontrato la ricorrenza di certe inesattezze o errori nell'applicazione della tariffa citata e la frequente richiesta da parte di colleghi di chiarimenti per una corretta interpretazione della stessa.

In seguito a ciò il Consiglio dell'Ordine è venuto nella determinazione di emanare le seguenti norme interpretative, sulla base della esperienza acquisita dalla Commissione Parcelle oltre che del confronto con altri Ordini sugli argomenti più importanti.

Dette norme hanno lo scopo, oltre che di favorire la corretta stesura di una parcella a prestazione conclusa, di suggerire ai colleghi norme di comportamento utili per produrre (o raccogliere) documentazioni atte a provare le prestazioni svolte e a instaurare un giusto rapporto con la Committenza.

A questo fine si suggerisce ai Colleghi di stabilire preventivamente le prestazioni, totali o parziali, che si intendono comprese nell'incarico.

Le seguenti norme emanate in attesa dell'entrata in vigore della nuova tariffa professionale costituiscono un primo aggiornamento della precedente edizione del 1963.

Seguiranno a breve termine altri chiarimenti relativi a prestazioni professionali non contemplate dall'attuale tariffa e in risposta a eventuali quesiti posti dagli iscritti.

Milano, maggio 1979

*p. Il Consiglio dell'Ordine
il Presidente arch. Alberto Scarzella*

Viene seguita la suddivisione in Capi e Articoli della vigente Tariffa Legge 2 marzo 1949 n. 143 , , e successivi aggiornamenti e modificazioni fino al D.M. 13/4/1976, omettendo le parti che non richiedono interpretazioni particolari.

PARTE PRIMA
CAPO 1
Norme generali

Art. 2 - Ultimo capoverso: la “speciale urgenza” (che dà facoltà di aumentare gli onorari fino al 15%) deve essere provata in maniera inequivocabile: il Committente dovrà essere preventivamente informato in modo debito sul maggior onere al quale andrà incontro richiedendo prestazioni con particolare urgenza.

Art. 4 d) - La tariffa consente di computare a vacanza le varianti ai progetti di massima durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il Professionista non poteva prevedere. Possono così essere compensate a vacanza varianti che si configurano, ad esempio, in lievi cambiamenti di quote o di distribuzione, senza modificare la impostazione generale del progetto di massima studiato.

Qualora invece le suddette varianti rappresentino vere e proprie modifiche concettuali di progettazione richieste dal Committente, le relative prestazioni professionali potranno anche venire valutate come un nuovo progetto di massima o sua aliquota in proporzione all'effettivo lavoro svolto. Nessun maggior compenso verrà invece riconosciuto quando il Professionista incaricato del progetto di massima abbia elaborato di sua iniziativa molteplici soluzioni dello stesso tema assegnato.

Se invece soluzioni distinte e diverse sono richieste dal Committente al momento dell'incarico, può essere applicato il 1° comma dell'art. 21.

Art. 4 - Terzo capoverso: si precisa che non possono essere computate le vacanze per il tempo occorso in cantiere per l'espletamento degli obblighi derivanti dall'incarico per esempio di Direzione dei Lavori e comunque di ogni altra prestazione da compensarsi a percentuale.

Art. 4 - Quinto e sesto capoverso: la effettiva maggior prestazione professionale e le condizioni di particolare disagio devono essere chiaramente provate e, possibilmente, segnalate per tempo alla Committenza.

Art. 5 e) - Le prestazioni di carattere urbanistico pur essendo esposte a discrezione devono essere computate in base alla Circolare n° 6679 del 1/12/1969 del Ministero dei LL.PP. e successivi aggiornamenti, relativa alla Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche.

Art. 6 - Le spese di viaggio in automobile verranno computate in base alla tariffa dell'A.C.I. in vigore all'atto del viaggio.

Art. 8 - L'articolo prevede il caso di compensi corrisposti da terzi. E' indispensabile chiarire che tale ipotesi è formulata solo per i casi nei quali esistano legittimi accordi di convenzione o di capitolato. Per ovvi motivi di etica professionale si deve intendere esclusa la liceità di provvigioni.

Si ritiene opportuno qui accennare al fatto che la tariffa professionale ovviamente non contempla compensi per eventuali prestazioni di mediazione svolte dall'Architetto su esplicito mandato del Committente. Si deve infatti considerare che l'Architetto, accettando l'incarico di mediazione, assume una veste professionale diversa dalla propria; pertanto ogni richiesta di compenso per tali prestazioni non può essere inserita nella parcella relativa alle prestazioni di architetto dovendo formare oggetto invece di separati accordi che non sono protetti dalla tariffa professionale.

CAPO II

Art. 13 - L'articolo prevede l'alternativa di compensi a rimborso di cui agli artt. 4-6-17 su note specifiche o mediante conglobamento in una percentuale massima del 60%. Poiché il Professionista è in genere portato a preferire la seconda soluzione in quanto più semplice da computarsi, si raccomanda il preventivo accordo con il Committente sulla percentuale di conglobamento. Qualora tale accordo non esista si potrà egualmente adottare la procedura del conglobamento in percentuale con l'avvertenza però che - in caso di disaccordo - sarà necessario poter produrre sia alla Commissione Parcelle e sia in eventuale sede legale di giudizio una documentazione che possa giustificare la cifra in percentuale a tale titolo (v. Art. 5 D.M. 21 agosto 1958).

Si ricorda che il suddetto conglobamento dei compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6, può essere applicato a tutte indistintamente le prestazioni compensate a percentuale, e quindi anche alle varianti al progetto iniziale, sempre che esse siano valutate a percentuale.

Art. 14 - Ricordando che ai sensi del 1° comma un unico incarico riguardante più categorie viene compensato con onorari commisurati agli importi separati per ciascuna categoria, ne consegue che incarichi di opere appartenenti ad un'unica categoria e commissionati in un unico insieme verranno compensati con onorari commisurati all'importo somma delle opere suddette.

Si precisa che gli importi da assumere a base di onorario si devono sempre intendere "esclusa I.V.A."

Sulla suddivisione in categorie della 1ª classe prevista dalla tabella di questo articolo si giudicano opportune le seguenti precisazioni:

- Le scuole, i piccoli ospedali, le case popolari, le caserme, le prigioni, i macelli, i mercati, le stazioni, appartengono alla categoria "c" salvo casi di evidente assoluta semplicità.
- La categoria "b" deve essere mantenuta per l'impianto generale dei cimiteri e loro servizi, mentre potranno essere inseriti nelle successive categorie "c" - "d" - "e" le cappelle funerarie e - in genere - le parti di maggior impegno artistico dei cimiteri stessi.
- Per i Piani Regolatori parziali contenuti nella categoria "d" si applichi invece il criterio discrezionale con riferimento anche a quanto chiarito al CAPO I, Art. 5c) per le prestazioni di carattere urbanistico.
- Nella categoria "d" sono contenuti i palazzi e le case signorili. Poiché tali dizioni costituiscono frequente motivo di varia interpretazione e di attrito fra le parti, si precisa che per palazzi o case signorili si devono intendere specificatamente quegli organismi che siano al di sopra della media edilizia civile, non tanto e non solo per la dovizia e pregio dei materiali ed impianti progettati, ma soprattutto per particolare ricerca architettonica e distributiva.
- Nella categoria "e" è incluso l'arredamento. A questo riguardo si precisa che:
 - 1) le opere di natura edile corrente costituenti substrato dell'arredamento vero e proprio debbono essere considerate come appartenenti alla categoria "c" o "d" (ad esempio murature, intonaci, rasature a gesso, pavimenti e rivestimenti commerciali, normali impianti ecc.) mantenendo invece nella categoria "e" gli importi per voci più strettamente attinenti all'arredamento (decorazioni in genere, studi di mobili ecc.);
 - 2) qualora l'arredamento si concreti col solo impiego di prodotti finiti tratti dal mercato, si dovrà esporre sull'importo dei costi la sola aliquota competente alle prestazioni per progetto di massima, preventivo di massima ed eventualmente capitolati e contratti e liquidazione.

- 3) qualora invece l'arredamento si concreti con prodotti tratti dal mercato e pezzi eseguiti su disegno le aliquote di cui sopra saranno applicate sull'importo complessivo con la percentuale ad esso relativa; per le rimanenti prestazioni effettivamente svolte inerenti alle opere disegnate si applicheranno le relative aliquote sull'importo di tali opere con la percentuale ad esso relativa.
 - 4) qualora infine l'arredamento si concreti nell'impiego di opere d'arte o d'antiquariato si farà luogo ad onorari a discrezione per consulenza.
- Per quanto concerne le categorie "f" e "g" si precisa che il progetto dei cementi armati deve essere compensato a parte in aggiunta a quanto dovuto per il progetto architettonico esecutivo. Si precisa inoltre:
 - a) qualora il progettista che progetta e dirige l'opera architettonica sia anche progettista e direttore lavori per la parte statica dei cementi armati, la parcella dovrà contenere, oltre alle normali voci di onorario della tabella A, anche le voci c, e, g effettivamente svolte della tabella B, rapportate all'importo delle opere in cemento armato a seconda delle categorie "f" o "g" della Classe I, senza altra maggiorazione di sorta;
 - b) qualora il professionista sia incaricato unicamente della progettazione delle strutture in c.a., la parcella dovrà contenere le voci a, b, c, e, della tabella B con la maggiorazione del 25% per incarico parziale;
 - c) qualora il professionista sia incaricato unicamente della Direzione Lavori delle sole opere in c.a., la parcella dovrà contenere la voce g della tabella B con la maggiorazione del 25% per incarico parziale.
 - Per le prestazioni di industrial design, si ritiene, nell'attesa dell'entrata in vigore della nuova Tariffa professionale, di non precisare orientamenti in materia, con riserva, nel frattempo, di valutazione caso per caso.

Art. 17 - Secondo capoverso: del maggior compenso e dell'entità dello stesso dovrà essere preventivamente informato il Committente.

Art.18 - Terzo capoverso: l'"attendibile preventivo" è da considerarsi al netto dell'importo per imprevisti eventualmente inserito nello stesso.

Ultimo capoverso: i compensi a vacazione di cui all'Art. 4 e il rimborso delle spese di cui all'Art. 6 possono essere conglobati con le modalità previste nell'Art. 13.

Si ricorda infine che la maggiorazione del 25% per incarico limitato o sospeso non deve essere esposta sulle maggiorazioni ai compensi base, ancorché valutate a percentuale.

Art. 19 - Tale articolo determina la suddivisione in aliquote di una completa prestazione professionale secondo le varie categorie riassunta nella tabella B. Al riguardo si precisa:

- a) progetto di massima: il progetto di massima, per essere considerato tale, deve rappresentare chiaramente, anche se in maniera sommaria, i concetti informativi proposti dall'Autore. Pertanto, trattandosi di edilizia in genere, il progetto di massima conterrà (preferibilmente in scala 1/200) tutte le piante dell'edificio diverse tra loro, le sezioni utili ad identificarne la distribuzione ed i criteri costruttivi, i prospetti principali, gli eventuali calcoli sommari dei cortili, i computi dei volumi.
- b) preventivo sommario: si raccomanda che in tutti i casi il progetto di massima sia sempre accompagnato da un preventivo sommario. Si precisa che la valutazione fatta solo ai fini della stesura della parcella professionale, non dà diritto al compenso relativo al preventivo sommario.
- c) progetto esecutivo: si definisce progetto esecutivo quello che, per corredo di quote, misure, vincoli, indicazioni di manufatti ed impianti, precisazioni di materiali, lavorazioni, colori ecc., sia tale da consentire

una sua fedele realizzazione senza altro ausilio grafico oltre i dettagli costruttivi, i calcoli statici ed i dettagli decorativi. Ne consegue che - salvo i casi di costruzioni improntate a grande semplicità - tale progetto esecutivo dovrebbe essere steso in scala 1/50 non potendosi considerare esecutivo il progetto richiesto dalle Autorità Comunali per il rilascio del Nulla Osta. Per quest'ultimo tipo di progetto si ammetterà una parte (attorno alla metà) della aliquota di legge per il progetto esecutivo vero e proprio, in funzione del maggiore o minore grado di compiutezza richiesto.

- d) preventivo particolareggiato: per poter inserire in parcella l'aliquota prevista a tale titolo, si precisa che l'onere della stesura del preventivo particolareggiato spetta al Professionista; il preventivo dovrà contenere i computi analitici delle singole opere con i relativi prezzi unitari ed importi parziali e totali.
- e) particolari costruttivi e decorativi: non possono essere considerati tali, ai fini dell'inserimento in parcella, quelli eseguiti dai fornitori. La scala dei disegni relativi ai particolari è in funzione della natura dell'oggetto rappresentato; comunque i dettagli dovranno essere tali da consentire all'esecutore la fedele realizzazione dell'opera. I dettagli iniziali eseguiti dal professionista - anche se variati successivamente da altri in corso di esecuzione dell'opera - sono ritenuti valevoli al fine di comprovare la ricerca e la prestazione del Professionista per questo titolo. Il particolare di facciata 1/20 richiesto dal Comune non può essere considerato da solo come titolo sufficiente per l'inserimento della relativa voce in parcella.
- g) direzione lavori: la prestazione relativa alla Direzione Lavori si comprova con l'avvenuta esecuzione dell'opera progettata, con ordini scritti sulla conduzione dei lavori, con rapporti al Committente e con la apposizione delle firme di responsabilità sul progetto approvato dalle Autorità competenti e sul giornale dei lavori, sui certificati di pagamento, ecc.

Art. 19 bis) - Si richiama l'attenzione sul fatto che il Cap. C) si riferisce al solo Art. 19 bis. Gli articoli successivi 20-21-22-23 fanno parte del Cap. A precedente, come precisato dal D.M. 21 agosto 1958, art. 2.

Art. 20 - Si richiama l'attenzione sul fatto che il D.M. 21.8.1958 integra ed amplia quanto detto all'art. 20 alla voce "progetti identici" ripetuti.

Art. 21 e 22 - Si richiama l'attenzione sull'importanza delle addizionali concesse per difficoltà di progettazione, trasformazioni, aggiunte e modifiche.

Art. 23 c) - Primo capoverso: per "importo lordo revisionato" si intende l'importo che è stato oggetto di revisione, e non l'importo che risulta alla fine delle operazioni di revisione.

L'importo su cui si esegue la revisione avrà dunque i prezzi al lordo dei ribassi d'asta con esclusione degli eventuali sconti o riduzioni per cattiva esecuzione.

Art. 24 - Si richiama l'attenzione sul fatto che la tabella F contenuta nella tariffa e relativa a perizie estimative, contiene percentuali espresse in frazioni millesimali e non centesimali.

CHIARIMENTI

D.M. 21.8.1958

Art. 5 - Conglobamenti: quando le spese vengono conglobate in percentuale ed è richiesta la convalida della Commissione Parcelle dell'Ordine, è a carico del richiedente la dimostrazione dell'equità della percentuale esposta. La Commissione convaliderà in considerazione dell'entità dell'opera, delle sue difficoltà, delle distanze percorse dal professionista, tutto caso per caso.

Legge 5.5.1976 n. 340

Si richiama l'attenzione sul criterio generale sancito dall'unico Articolo di questa Legge secondo il quale i compensi stabiliti dalla tariffa professionale costituiscono minimi inderogabili.

La norma ha grande importanza in quanto la Commissione non solo non può convalidare parcelle - comunque pattuite - inferiori ai minimi di tariffa, ma dovrà anche segnalare di volta in volta eventuali irregolarità al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti di sua competenza nei confronti del professionista trasgressore.

Per i motivi suddetti e - soprattutto - per un superiore principio di etica professionale, si raccomanda vivamente la stretta osservanza della norma.